



Registro dei Provvedimenti

N. 28 del 4 novembre 2020

**AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

**II COLLEGIO**

Nella riunione del 4 novembre 2020, alla quale hanno preso parte l'Avv. Nicola Fabiano, Presidente, il Dott. Umberto Rapetto, Vice Presidente, l'Avv. Patrizia Gigante, Componente e il Dirigente, Avv. Maria Sciarrino;

Vista l'istanza presentata dalla Dott.ssa XXX, quale legale rappresentante pro-tempore della società XXX, del 4 ottobre 2020, con la quale chiede all'Autorità Garante di autorizzare un impianto di videosorveglianza installato presso la sede della società per motivi di sicurezza e tutela del patrimonio aziendale;

Vista la documentazione tecnica e la fotografia dell'impianto di videosorveglianza allegate all'istanza;

Vista la Legge 21 dicembre 2018, n. 171;

Vista la documentazione in atti;

**CONSIDERATO**

Che, come dichiarato nell'istanza:

- L'impianto di videosorveglianza è dotato di n. 2 telecamere esterne, (già installate): di cui una installata all'esterno dell'edificio sopra la porta d'ingresso della Ditta XXX, con visuale sull'ingresso principale, mentre l'altra è installata all'esterno del muretto di protezione del balcone antistante l'edificio, con visuale sulla strada privata di accesso al retro dell'edificio ove sono ubicati i contatori esterni riferiti all'utenza di energia elettrica generale del piano sede dell'attività;

Che l'art. 1, comma 2, della Legge n. 171/2018 dispone che il trattamento dei dati personali si deve svolgere nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali;

Che l'art. 4, comma 1, lettera a), della Legge n. 171/2018 dichiara che i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;

Che l'art. 4, comma 1, lettera f) della Legge n. 171/2018 dichiara che i dati personali devono essere trattati in maniera tale da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali;

Che l'art. 4, comma 2, della Legge n. 171/2018 dispone che "Il titolare del trattamento garantisce il rispetto dei principi di cui al comma 1 e deve essere in grado di provarlo";

**L'AUTORITA' GARANTE**

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Scala Bonetti, 2 - 47890 Repubblica San Marino  
T +378 (0549) 885476 – [segreteria.ufficio@agpdp.sm](mailto:segreteria.ufficio@agpdp.sm)  
[www.garanteprivacy.sm](http://www.garanteprivacy.sm)



**AUTORITÀ GARANTE PER LA  
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Nel riportarsi a quanto indicato in premessa e, specificamente al principio di responsabilizzazione cui è tenuto il titolare del trattamento così come stabilito dall'art. 4, comma 2, della L. 171/2018, fornisce le seguenti indicazioni:

- Il titolare del trattamento è tenuto al pieno rispetto di quanto previsto dalla L. 171/2018;
- Il titolare del trattamento è tenuto al rispetto delle condizioni di liceità del trattamento ai sensi dell'art. 5 della L. 171/2018, ai sensi del quale il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle condizioni ivi previste;
- E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori;
- Il titolare del trattamento deve informare le persone in modo dettagliato nei luoghi in cui la videosorveglianza è in funzione;
- Tutti gli accessi devono essere dotati dell'informativa di area videosorvegliata;
- Le informazioni devono essere rese disponibili in un luogo facilmente accessibile all'interessato;
- In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli;
- I dati delle riprese dovranno essere trattati in modo lecito e per finalità di sicurezza;
- Le immagini potranno essere conservate per un periodo di tempo non superiore a 96 ore e, quindi, cancellate anche con appositi sistemi automatici;
- Il titolare del trattamento deve adottare misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 33 della L. 171/2018;
- Nelle aree sottoposte a videosorveglianza, facendo salvo il rispetto delle norme in materia di lavoro, non sono consentite riprese stabili e continuative del personale dipendente con esclusione delle occasioni di transito dei lavoratori;
- Deve essere assicurato agli interessati l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare, quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate;
- Eventuali telecamere esterne non devono riprendere aree pubbliche o di accesso al pubblico, strade o spazi condivisi.

San Marino, 4 novembre 2020

**Il Dirigente**

**(Avv. Maria Sciarrino)**

**Il Collegio**

Il presente Provvedimento è inviato a: Dott.ssa XXX, nella qualità di Legale Rappresentante della società XXX

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Scala Bonetti, 2 - 47890 Repubblica San Marino  
T +378 (0549) 885476 – [segreteria.ufficio@agpdp.sm](mailto:segreteria.ufficio@agpdp.sm)  
[www.garanteprivacy.sm](http://www.garanteprivacy.sm)